

Noi futuri “esperti in procedure amministrativo-contabili digitali”

Dalle continue sollecitazioni che pervengono dal nostro legislatore in tema digitale quale l'obbligo della fatturazione elettronica, prima verso la PA e poi verso tutti; il prossimo obbligo di invio telematico dei corrispettivi giornalieri; oppure il nuovo Nodo di Smistamento Ordini (NSO) verso la Pubblica Amministrazione operativo dal 1.10.2019 inizialmente per gli Enti del SSN, risulta evidente che occorre approcciare in maniera differente le modalità con le quali finora si gestivano le informazioni contenute nei documenti cartacei (analogici). Ma ancor prima di rivedere l'organizzazione interna dello studio professionale e da lì quello delle aziende clienti, occorre innanzitutto conoscere **il significato giuridico e le modalità di formazione di un “documento informatico”** e quindi quali siano i relativi **requisiti** per essere considerato tale ai fini giuridici, oltre che fiscali.

Nelle vesti di revisori legali, i commercialisti non possono prescindere da tale considerazione quando si mettono in atto le **procedure di verifica e controllo della documentazione**: per esempio, le modalità con cui fino a oggi sono state revisionati i cicli acquisti e delle vendite, devono per forza di cose modificarsi e adattarsi al nuovo contesto digitale. Verifiche quali la correttezza di formazione del documento Xml fattura, della sua conformità alle regole tecniche, della validità e riconducibilità al soggetto emittente dell'eventuale firma digitale, la corrispondenza dell'impronta di hash della fattura in verifica con quella riportata nella ricevuta di consegna del Sistema di Interscambio, sono solo alcune fasi da considerare in questa nuova compliance di processo.

Indubbiamente occorrerà rivedere le check-list sinora utilizzate durante l'attività di revisione legale, ma ancor prima **approfondire** nel dettaglio la **normativa** quale il Codice dell'Amministrazione Digitale, il DPCM 13.11.2014 in tema di formazione del documento informatico, il DPCM 3.12.2013 per la conservazione a norma dei documenti informatici, la normativa fiscale e civilistica in tema di conservazione a norma (rispettivamente il D.M. 17.06.2014 e l'art. 2215-bis C.C.), le firme digitali regolamentate in ambito europeo tramite l'EIDAS e in ambito nazionale con il DPCM 22.02.2013.

In questo contesto di cambiamento, la **preparazione digitale dei futuri consulenti** (commercialisti in primis) servirà non solo per svolgere al meglio le proprie prerogative a tutela del proprio e dell'interesse pubblico, ma anche per fornire quella **consulenza e assistenza** al mondo imprenditoriale oggi “bombardato” da più direzioni con mille proposte differenti di adeguamento al digitale, per scelta o per obbligo.

Occorre ritornare ad essere quel **punto di riferimento dell'imprenditore** fino a oggi annebbiato da una normativa fiscale schizofrenica: forti delle conoscenze acquisite in ambito digitale, si potrà dapprima proporre consulenza per la riorganizzazione dei processi amministrativo-contabili o per la verifica della contrattualista per poi passare a una rinnovata consulenza aziendale, ripensando a nuovi e più evoluti sistemi di controllo di gestione (per esempio, PowerBI).

È chiaro che questo articolo potrà sembrare tanto ovvio per alcuni quanto foriero di malumore per altri. Quella che sono solito chiamare **consapevolezza digitale** è un modo di essere che consente di osservare il presente, affrontandolo in prospettiva di lungo periodo. In questo mare in burrasca occorre immaginarci come quel faro che consente di attraccare in porto sicuro all'imbarcazione (l'azienda) bisognosa di aiuto.

Robert Braga

Articolo già pubblicato su ratio.it il giorno 13 maggio 2019

<https://www.ratio.it/ratioquotidiano/noi-futuri-esperti-in-procedure-amministrativo-contabili-digitali>